

BANDO PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEI CONSORZI DI OPERATORI TURISTICI E DELLE SOCIETÀ CONSORTILI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE

ART. 18 L.R. 11 LUGLIO 2016, n. 14 - ANNO 2024

1 – Obiettivi

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” disciplina una nuova organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

L'articolo 18 definisce i consorzi di operatori turistici, come “aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico”. Il medesimo articolo definisce inoltre le società consortili quali aggregazioni di consorzi di operatori turistici già riconosciuti e operanti sul territorio piemontese.

I criteri e le modalità per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1 - 7059 del 15.06.2023.

In attuazione di detto provvedimento amministrativo e sulla base dei criteri ivi definiti, ogni anno, con apposite determinazioni dirigenziali si riconoscono i consorzi di operatori turistici e le società consortili.

Al fine di adempiere a quanto prescritto sono di seguito riportati i criteri specifici e le modalità per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici e loro aggregazioni per l'annualità 2024.

2 - Beneficiari

I consorzi di operatori turistici e le società consortili (comma 1 e 1 bis art. 18 l.r. 14/2016).

3 - Requisiti di ammissibilità

3.1 Requisiti di ammissibilità dei consorzi turistici candidati al riconoscimento

Il consorzio deve essere costituito ed operante sul territorio piemontese da almeno cinque anni antecedenti a quello della richiesta di riconoscimento ed essere iscritto al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 8 della Legge 580/1993.

La sede legale del consorzio deve essere in Piemonte, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL), ai sensi del comma 3, dell'articolo 13 della L.r. 14/2016, ed in cui il consorzio svolge l'attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche e da altri soggetti privati, che lo costituiscono e che perseguono finalità di interesse culturale e turistico, del consorzio medesimo.

Il consorzio deve essere composto da almeno cinquanta soci (di cui almeno la metà più uno del comparto ricettivo) e disporre di almeno millecinquecento posti letto nel rispettivo ambito di riferimento e/o in quello confinante. La prevalenza dei complessivi posti letto deve essere in strutture ricettive localizzate in comuni non montani.

In deroga a quanto indicato al punto c), un consorzio sito in un comune classificato come montano, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826 – 6658 del 12 maggio 1988 “*Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura*”, ai

Allegato 1)

fini del riconoscimento, dovrà essere composto da un minimo di trenta soci (di cui almeno la metà più uno di operatori del comparto ricettivo), disporre di almeno trecentosettantacinque posti letto, purché situati tutti in comuni montani ed avere almeno il 60% dei soci con sede in comuni montani come classificati ai sensi della sopraccitata deliberazione. I posti letto delle strutture ricettive localizzati in comuni non montani non possono eccedere le millecinquecento unità.

Il consorzio turistico deve:

- essere dotato di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;
- avere sede operativa stabilmente funzionante dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato ed altri canali digitali;
- aver partecipato ad almeno 2 eventi per ogni anno richiesto ai fini del riconoscimento (fiere nazionali, internazionali, azioni di promo-commercializzazione anche on line);
- disporre di almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7 per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella del riconoscimento;
- aver realizzato progetti di promo commercializzazione del prodotto turistico di cui all'articolo 21 della l.r. n. 14/2016 nell'annualità precedente la richiesta di riconoscimento, in forma singola o partecipata (requisito richiesto ai consorzi che hanno ottenuto il riconoscimento nell'annualità 2022).

3.2 Requisiti degli associati ai consorzi candidati al riconoscimento:

Gli associati del consorzio devono essere imprese turistiche e soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico ovvero imprese senza scopo di lucro che svolgono attività d'interesse turistico e culturale, iscritti al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 580/1993;

Le attività turistiche e d'interesse turistico e culturale svolte dai soggetti di cui sopra sono specificate nell'elenco di codici ATECO individuati e consultabili sul sito regionale alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/sistema-turistico/consorzi-operatori-turistici>.

Tali codici sono stati individuati sulla base delle evidenze di tipologie di attività imprenditoriali alle quali si agganciano attività con valenza turistica, in particolar modo quelle in grado di promuovere i prodotti del territorio.

Il codice ATECO primario dell'impresa dovrà essere riconducibile al settore turistico.

Sono comunque considerate appartenenti al settore turistico le imprese in possesso dei requisiti di Agriturismo di cui alla LR 1/2019 e del Regolamento regionale n.5 del 25/7/2023.

In ragione dell'art. 18 LR 14/2016 il quale prevede che siano riconosciuti "altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico", sarà riconosciuto in linea con i requisiti regionali, il consorzio con Codice ATECO primario non appartenente al settore turistico, qualora risulti da apposita relazione allegata alla domanda (All. Relazione), la finalità turistica di una parte apprezzabile dell'attività svolta dal socio, in termini di rilevanza delle risorse impiegate nelle attività turistiche e promozionali (es. la presenza di un sito internet che promuova i servizi di interesse turistico) di iniziative organizzate (da illustrare nella sopra citata relazione), di capacità di valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio.

A titolo esemplificativo:

- Botteghe dei servizi in quanto riconosciute di rilevanza turistica da apposita normativa regionale (art. 28 l.r. 14/2019), specificamente elencate in allegato alla determinazione n. 284 del 18/04/2023;
- Imprese agroalimentari che svolgono congiuntamente attività di produzione, trasformazione di prodotti agricoli e vendita diretta in azienda o in aree mercatali. Le stesse, oltre a realizzare una parte apprezzabile della propria attività in iniziative di valenza turistica, devono, attraverso un proprio sito internet promuovere servizi d'interesse turistico, proporre e organizzare degustazioni dei prodotti dell'azienda, offrire servizi come fattorie didattiche, escursioni organizzate, vendita anche attraverso e-commerce e aver ottenuto uno dei marchi di qualità sotto riportati:
- Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".
- Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013 e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
- STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
- Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
- Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 251/2014 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica;
- Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018; 7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
- Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui ai D.M. 4 marzo 2011 e 16 dicembre 2022;
- Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
- Regimi di qualità di natura etica e sociale di seguito elencati: • SA-8000 • SMETA • SR-10 UNI/PDR 125 • UNI ISO 45001 • VIVA • Equalitas.

Gli associati del consorzio turistico hanno sede legale o operativa nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui il consorzio ha stabilito la propria sede legale ed in cui svolge l'attività prevalente. Ai fini del riconoscimento sono ammessi soci aventi sede legale o operativa nell'ambito ad esso confinante, purché la prevalenza dei soci ricada nell'ambito territoriale turisticamente rilevante presso cui il consorzio ha stabilito la propria sede legale.

Un associato del consorzio può essere socio di altri consorzi di operatori turistici del Piemonte, purché abbia la sede legale diversa da quella operativa. Il soggetto che partecipa a più consorzi deve avere sede operativa presso il territorio dei consorzi ai quali è associato.

Un associato del consorzio che si configuri come prestatore di servizi turistici diversi dal ricettivo, può essere socio di altri consorzi di operatori turistici del Piemonte se svolge la propria attività presso il territorio dei consorzi al quale è associato.

3.3 Requisiti di ammissibilità delle società consortili candidate al riconoscimento

Le società consortili candidate al riconoscimento devono operare in contesti territoriali omogenei per caratteristiche fisiche e di prodotto turistico afferenti ad uno o più ambiti territoriali turisticamente rilevanti ed essere costituite da almeno due consorzi già riconosciuti di rilevante interesse regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 14/2016. Possono altresì includere consorzi costituiti ed operanti sul territorio piemontese da due anni antecedenti la richiesta di riconoscimento della società consortile purchè in possesso dei requisiti indicati al punto 1 lett. b, c, d. In tal caso la compagine associativa deve essere mantenuta per almeno tre anni successivi al riconoscimento.

La sede legale della società consortile deve essere in Piemonte, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui opera l'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 13 della L.r. 14/2016, ed in cui essa svolge l'attività prevalente misurata in termini di numero di imprese turistiche, e altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.

La società consortile deve, dal momento della formale costituzione:

- essere dotata di una adeguata struttura organizzativa in conformità agli articoli 2603 e seguenti del Codice Civile;
- avere sede operativa stabilmente funzionante, dotata di risorse strumentali e tecnologiche che garantiscano operatività ed aggiornamento costanti, fruibilità dei servizi turistici e promozione del territorio anche attraverso un proprio sito web dedicato ed altri canali digitali;
- disporre di un adeguato numero di dipendenti in modo tale da garantire che le attività della società consortile siano svolte in presenza per almeno 5 giorni su 7 per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento anche avvalendosi dei dipendenti dei consorzi associati. La durata dei relativi contratti deve essere pari almeno a quella del riconoscimento;
- aver partecipato per il tramite dei soci (consorzi turistici già riconosciuti) ad almeno 4 eventi per ogni anno richiesto ai fini del riconoscimento (fiere nazionali, internazionali, azioni di promo-commercializzazione anche on line);
- aver realizzato progetti di promo commercializzazione del prodotto turistico di cui all'art. 21 della l.r. 14/2016 nell'annualità precedente la richiesta di riconoscimento, in forma singola o partecipata (requisito richiesto a società consortili già riconosciute di rilevante interesse regionale).

3.4 Criteri selettivi per l'attribuzione del riconoscimento

3.4.1 - elementi di valutazione positiva

Come stabilito dalla DGR n. 1 - 7059 del 15.06.2023 ai fini del riconoscimento della rilevanza regionale dei consorzi di operatori turistici e delle società consortili sono previsti per l'anno 2024 i criteri selettivi di merito come sotto riportato ordine di priorità:

a) Consorzi di operatori turistici:

	Da 1 a 3 anni	fino a 5 anni	superiore a 5 anni
n. di anni continuativi di operatività quale consorzio di	5	10	15

Allegato 1)

rilevante interesse regionale			
	Da 1 a 2 consorzi	Da 3 a 4 consorzi	superiore a 4 consorzi
consorzio operante in un ambito territoriale turisticamente rilevante ove operano altri consorzi o società consortili già riconosciuti	- 3	- 5	- 8
	Fino al 50%	Fino al 75%	Fino al 100%
percentuale di soci del consorzio operanti nell'ambito di riferimento	-1	7	12
	Fino a 2 anni	Fino a 5 anni	Oltre 5 anni
numero di anni di operatività del consorzio candidato al riconoscimento oltre a quelli richiesti ai fini dell'ammissibilità	3	5	10
	fino a 2 eventi	fino a 4 eventi	Oltre 4 eventi
numero di eventi a cui il consorzio ha partecipato negli ultimi tre anni oltre ai 2 obbligatoriamente previsti ai fini dell'ammissibilità	6	8	10
	Progetti in autonomia	Progetti in partenariato	
Consorzio turistico già riconosciuto che opera attraverso progetti realizzati negli ultimi 3 anni in autonomia o in partenariato con altri consorzi o società consortili volti a valorizzare aree di prodotto coincidenti con uno o più ambiti turistici.	1	2	
	Da 10 a 40%	Fino al 70%	Oltre 70%
percentuale di rappresentatività delle imprese del settore ricettivo del consorzio in relazione al totale delle stesse presenti nei comuni nei quali il consorzio ha dei soci	5	7	9
	Si	No	
consorzio candidato al primo riconoscimento con soci operanti in aree territoriali contigue prive o con debole rappresentanza di imprese associate ad organizzazioni consortili o loro aggregazioni.	20	0	

b) Società consortili:

	Da 1 a 3 anni	fino a 5 anni	superiore a 5 anni
numero di anni di operatività quale società consortile di rilevante interesse regionale	7	12	20
	Fino a 2 consorzi	Fino a 4 consorzi	superiore a 4 consorzi
società consortile operante in uno o più ambiti territoriali turisticamente rilevanti ove operano altre società consortili o consorzi già riconosciuti non facenti parte dell'aggregazione candidata al riconoscimento	0	- 3	- 6
	Fino a 3 consorzi	Fino a 5 consorzi	Oltre 5 consorzi
numero di consorzi componenti la società consortile richiedente il riconoscimento	10	15	20
	Montani	extra montani	misti
omogeneità della società consortile in termini di tipologia di consorzi associati (società consortile interamente costituita da consorzi di montagna o interamente costituita da consorzi fuori territorio montano o mista)	18	18	12
Ambiti contigui	Fino a 2 ambiti	Fino a 5 ambiti	Oltre 5 ambiti
numero di ambiti territoriali turisticamente rilevanti contigui in cui i consorzi costituenti la società consortile svolgono la loro attività prevalente	10	12	15
	Fino a 2 eventi	Fino a 5 eventi	Oltre i 5 eventi
numero di eventi a cui ha partecipato la società consortile negli ultimi tre anni di operatività oltre ai quattro obbligatoriamente previsti ai fini dell'ammissibilità	5	10	15
	Da 10 a 40%	Fino al 70%	Oltre il 70%
percentuale media di rappresentatività delle imprese del settore ricettivo dei consorzi costituenti la società consortile in relazione al totale delle stesse presenti nei comuni nei quali i consorzi hanno i propri soci.	10	12	15

3.4.2 - elementi di valutazione negativa

La candidatura a riconoscimento di consorzio o di società consortili in un ambito territoriale turisticamente rilevante ove operano altri consorzi o società consortili già riconosciuti costituirà elemento di valutazione negativa, da computare tenendo conto del numero degli stessi presenti sul territorio di riferimento.

non saranno riconosciuti beneficiari con valutazione inferiore a 10 punti.

4 - Domanda di riconoscimento

4.1 La domanda di riconoscimento deve essere presentata secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente “Bando” – approvato dalla Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - turismo e sport - Settore Valorizzazione turistica del territorio - pena la non ammissibilità della stessa.

La domanda, sottoscritta dal Legale rappresentante, o suo delegato deve essere corredata di ogni elemento utile a valutare il possesso dei requisiti.

4.2 - Modulistica per la presentazione delle domande

Il presente Bando, la domanda di riconoscimento e gli allegati alla domanda, da compilare e inserire in piattaforma, sono reperibili, a seguito della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito Internet:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo>

4.2.1 Allegati obbligatori da presentare in caso di primo riconoscimento:

- Copia dell'atto costitutivo registrato e dello statuto da cui dovrà evincersi che il consorzio o società consortile ha per oggetto l'attuazione di programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica conformemente all'articolo 18, comma 4, della l.r. 14/2016;
- “All. Relazione” (modello scaricabile):
 - descrizione chiara e precisa della struttura organizzativa e tecnica del consorzio/società consortile ;
 - descrizione compagine associativa
- “*modello elenco soci*”(scaricabile): tabella da compilare riportante l'elenco degli associati, come da ultimo deposito aggiornato presso la Camera di Commercio di riferimento con l'indicazione della regolarità degli adempimenti consortili, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, l'indicazione del numero dei posti letto disponibili al fine di formare la soglia minima come indicato al punto 1 lett. c dell' allegato A alla D.G.R. n. 1-7059 del 15.06.2023. Per le società consortilisi richiede all. “modello elenco soci” dei rispettivi consorzi facenti parte della compagine societaria.
- copia del contratto di affitto o di comodato d'uso di durata almeno pari al periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento ovvero copia dell'atto di proprietà della struttura a dimostrazione della presenza della sede;
- copia del contratto di lavoro del dipendente sottoscritto tra le parti (almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio/società consortile e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7 per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento.

Allegato 1)

La durata del contratto deve essere pari almeno a quella del riconoscimento;

- relazione sulle attività svolte dalla data di costituzione alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

La relazione deve inoltre, illustrare i programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi di promo-commercializzazione del prodotto turistico piemontese nel proprio ambito/i di riferimento. La relazione deve essere integrata da documentazione probante le spese sostenute per la realizzazione delle sopraccitate attività. Nel caso le attività siano state effettuate direttamente con proprio personale senza ricorso a prestazioni esterne o comunque senza spese dimostrabili, dovranno comunque essere presentati documenti (fotografie, attestazioni locandine, autorizzazioni etc) comprovanti l'avvenuta realizzazione.

- Bilancio relativo ai tre anni precedenti a quello del riconoscimento.

La domanda di richiesta per il primo riconoscimento del consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale è soggetta a imposta di bollo da € 16,00, ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642.

4.2.3 Allegati obbligatori da presentare in caso di consorzi turistici già riconosciuti:

- “All. Relazione” (modello scaricabile):
 - descrizione chiara e precisa della struttura organizzativa e tecnica del consorzio/società consortile ;
 - descrizione compagine associativa
- *modello elenco soci*”(scaricabile): tabella da compilare riportante l'elenco degli associati, come da ultimo deposito aggiornato presso la Camera di Commercio di riferimento con l'indicazione della regolarità degli adempimenti consortili, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, l'indicazione del numero dei posti letto disponibili al fine di formare la soglia minima come indicato al punto 1 lett. c dell' allegato A alla D.G.R. n. 1-7059 del 15.06.2023;
- In caso di variazioni, copia del contratto di lavoro del dipendente sottoscritto tra le parti (almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio/società consortile e garantisca la presenza di almeno 5 giorni su 7) per il periodo di operatività richiesto ai fini del riconoscimento. La durata del contratto deve essere pari almeno a quella del riconoscimento.
- Ultimo bilancio approvato.

Qualora intervenissero modifiche relative ai documenti di cui sopra i soggetti che presentano domanda sono tenuti a darne immediata comunicazione agli uffici.

4.3 – Termini e modalità di presentazione delle domande e della relativa modulistica

Le richieste devono essere presentate, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da suo delegato attraverso Servizionline – Cultura-Turismo- Sport – Bando l.r. 14/2016 – FINANZIAMENTI DOMANDE all'indirizzo web:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande>

che sarà attivo dalle ore 9:00 del 15 aprile 2024

Le domande devono essere trasmesse **entro e non oltre le ore 12:00 del 15 maggio 2024**, seguendo le istruzioni contenute nelle “Regole di compilazione”.

Per accedere a FinDom Finanziamenti Domande, il legale rappresentante o suo sostituto deve essere munito di una delle seguenti credenziali di autenticazione digitale:

- SPID 2 Livello - Sistema Pubblico di Identità Digitale
- Carta di Identità Elettronica
- Firma digitale
- essere titolare di una casella di Posta Elettronica Certificata da inserire nel campo predisposto in Servizioonline – Cultura, Turismo e Sport – Bando L.r. 14/2016

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato con apposizione di firma digitale applicata (unicamente in formato CADES p7m) su documento in formato pdf con estensione p7m e inviata attraverso Servizioonline - Cultura- Turismo - Sport - Bando L.R. 14/2016 - FINANZIAMENTI DOMANDE.

4.4 Questa Amministrazione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle istanze limitatamente ai casi in cui si verificassero nella fase di invio e di ricezione delle istanze anomalie dovute a malfunzionamenti tecnici (mancato invio o ricezione delle istanze, perdita di allegati, etc.) comprovati dal gestore della Piattaforma.

Per problemi tecnici relativi alla funzionalità di Servizioonline – Cultura, Turismo e Sport - Bando LR. 14/2016 - FINANZIAMENTI DOMANDE rivolgersi ai seguenti contatti:
Assistenza CSI 011.0824407

Oppure scrivendo al FormAssistenza presente nella pagina:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande>

Per problemi relativi alla compilazione della domanda rivolgersi ai funzionari regionali referenti:

Caligaris Paolo: 011 432.5943 – paolo.caligaris@regione.piemonte.it;
Lanza Daniela: 011 432.5446 – daniela.lanza@regione.piemonte.it;

5 - Verifica ammissibilità delle domande di contributo

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande di contributo verrà effettuata dai funzionari del Settore Valorizzazione turistica del territorio.

Sarà possibile attivare il “soccorso istruttorio” per l’integrazione delle istanze risultate incomplete.

Non saranno valutate invece le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal bando (punto 4.3), tranne in caso di mancato funzionamento della piattaforma di cui al precedente punto 4.4.

Le istanze saranno valutate da apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale.

6 – Concessione del riconoscimento

Il riconoscimento a consorzio di operatori turistici o di società consortile di rilevante interesse regionale è assunto con determinazione del Dirigente del Settore Valorizzazione turistica del territorio.

L’esito dell’istruttoria (ammissione o esclusione) sarà pubblicato, a seguito dell’assunzione del

provvedimento dirigenziale, sul sito regionale alla pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/sistema-turistico/consorzi-operatori-turistici>

7 - Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Valorizzazione turistica del territorio della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport.

8 - Termini di conclusione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo si conclude con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda da parte dei soggetti richiedenti.

9 - Controlli in loco

Verranno attivati controlli in loco a campione sulla la veridicità delle dichiarazioni secondo le modalità definite nelle Linee Guida approvate con determinazione n. 157 del 16/6/2023 in particolare verrà verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati nell'istanza ai fini del riconoscimento.

In caso di irregolarità rilevate in fase di controllo verranno attivate le procedure previste al punto "6.1 Sanzioni/Azioni da intraprendere" della sopra citata determinazione.

10. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte - Direzione *Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport* - Settore *Valorizzazione turistica del Territorio* ai sensi del presente Bando per la concessione di contributi di cui all'art. 21 l.r. 14/2016 saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I dati personali riferiti al firmatario della domanda/dichiarazioni verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione *Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport* - Settore *Valorizzazione turistica del Territorio*. Il trattamento è finalizzato alla partecipazione al presente bando per l'assegnazione del contributo ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 14/2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al presente bando.
- L'acquisizione dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità ad assegnare il contributo richiesto.
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale.

Allegato 1)

- Il Delegato al trattamento dei dati è la *Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport - Settore Valorizzazione turistica del Territorio*.
- Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.
- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'interessato.
- I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 es.m.i.).
- I dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione competente.
- I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Si possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.